



TRIBUNALE PENALE DI MILANO
Ufficio del Giudice delle Indagini Preliminari

VERBALE **canestrinilex.com** **CONSIGLIO**

studio legale rechtskanzlei law firm



Il giorno **7 ottobre 2021** alle ore **10,00** dinanzi al Tribunale di Milano - Ufficio G.I.P. - **Stanza 7.31** - innanzi al Giudice per le indagini preliminari dr. _____ assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140 comma 2 c.p.p., dall'Assistente Giudiziario Dott.ssa _____ e _____ in Camera di Consiglio, chiamati nel procedimento penale indicato sono comparsi:

Il Pubblico Ministero è assente

Gli indagati:

1) TELESE Luca, nato _____, **residente a** _____ n. _____
1)

Il difensore di fiducia:

Avv. _____ _____ di Lodi con studio in Milano Corso di Porta Romana n. _____
2), presente

2) BELPIETRO Maurizio, n. _____ in qualità di Direttore responsabile del quotidiano "La Vei" _____ **domiciliato** presso la redazione del quotidiano "La Vei" _____ (nomina _____), non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. _____ del Foro di Milano con studio in Milano _____ n. _____ 28 (nomina con elez. dom. _____ 2021), non presente, sostituito giusta delega dall'Avv. Roberto FELICI del Foro di Milano _____

3) LIGUORI Paolo, nato a Roma _____ ttista de Rossi n. 33 non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. _____ del Foro di Milano, non presente, sostituito giusta delega dall'Avv. _____ MANGIAROTTI del Foro di Milano _____

4) MINOLI Giovanni, nato _____ 5, **elettivamente domiciliato** presso lo studio del difensore di fiducia (_____), non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. _____ del Foro di Roma con studio in Roma Viale Giu. _____ 23 (nomina con elez. dom. perv. PEC il 27.09.2021), non presente, sostituito giusta delega dall'Avv. _____ Milano

5) PORRO Nicola, nato a Roma _____ presso lo studio del difensore di fiducia (nomina con elez. dom. perv. PEC il 22.09.2021), non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. El _____ del Foro _____ di Porta Vittoria _____

IL GIUDICE
Dott. Fabrizio FILIOG

n. 12 (nomina con elez. dom. perv. PEC
dall'Avv. _____ del Foro di Milano

mina

6) R. _____, **elettivamente domiciliato** presso lo studio
del difensore di fiducia (nomina con elez. dom. perv. PEC il 16.09.2021), non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. _____, non presente

Avv. Matteo PROVASOLI del Foro _____, in sostituzione del primo
avv. _____ (nomina con elez. dom. perv. PEC il
16.09.2021)

7) GOMEZ Homen Peter,
di _____, non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. _____ del Foro di _____, n. _____
28 (nomina con elez. dom. perv. PEC il 20.07.2021), presente

8) Cesar _____, nato _____, non
comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. Caterina _____ del Foro di Lodi con studio _____ romana n. _____
dep. il 20.07.2021), presente

9) AQUARONE Andrea Paolo, nato _____, **elettivamente domiciliato**
presso la redazione del Quotidiano "Il Giornale" in Milano _____ n. 4 (nomina con elez.
dom. perv. PEC _____), non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. M. _____ del Foro di Milano con studio _____ (nomina con
elez. dom. perv. PEC il _____), presente

10) _____, nato a Palermo, **elettivamente**
domiciliato presso la redazione del Quotidiano "Il Giornale" in Mila. _____ n. 4
(nomina con elez. dom. perv. PEC il 19.09.2021), non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. _____ del Foro di Milano con studio _____ (nomina con
elez. dom. perv. PEC il 19.09.2021), presente

11) SALLUSTI Alessandro, nato _____, in qualità di Direttore responsabile del
quotidiano "Il Giornale", **elettivamente domi** _____ n. _____ Il
"Giornale" _____, non
comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. _____ del Foro di _____ (nomina con
elez. dom. perv. PEC il 19.09.2021), presente

12) MONTOLLI Edoardo, nato a Mila:
11 non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. _____ del Foro di _____ n. _____
28 (nomina con elez. dom. perv. PEC il 20.07.2021), presente

IL GIUDICE
Dott. Fabrizio FULICE

13) BRINDANI Umberto, nato a E. il 04. in qualità di Direttore responsabile del settimanale "Oggi", residente a Segrate (MI) via San Francesco n. 2

Il difensore di fiducia:

di Lodi con studio in Milano Corso di Porta Romana n. 28 (nomina dep. il 20.07.2021), presente

14) BARBANO A. Direttore responsabile de "Il Mattino", residente a non comparso

Il difensore d'ufficio:

Avv. in Milano Via F. Sforza n. 3, presente

15) URSO Gioele, nato a C. residente a Torino Via Priocca n. 12

Il difensore di fiducia:

Avv. non presente, sostituito in atti)

16) residente a Spoleto Via Porta Fuga n. 12, non comparso

Il difensore di fiducia

Avv. Stefano T. non presente, oggi sostituito dall'Avv. **GIUSTI** del Foro di Milano, giusta delega

La persona offesa:

LAGO Giampietro, nato a domiciliato ex lege presso lo studio del difensore di fiducia, non comparso

Il difensore di fiducia:

Avv. Lc. del Foro di Roma con studio in Roma n. 326, presente

E' altresì presente, ai fini della pratica forense, il Dott.)

L'A. difensore dell'opponente, si riporta all'atto di opposizione chiedendo in via alternativa prosecuzione delle indagini o imputazione coatta, eccettuate le posizioni Aquarone, Stagno e Sallusti per cui è intervenuta remissione di querela e in ordine alle quali rinuncia all'opposizione; deposita rispettive remissioni di querela;

L'Avv. M. per tutte le posizioni da lei assistite insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione.

A questo punto l'Avv. M. si allontana lasciando delega orale all'Avv. Fe per il prosieguo.

L'Avv. F. per tutte le posizioni da lui assistite anche in sostituzione, insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione e deposita richiesta di archiviazione in procedimento pendente presso Procura di Roma per fatti connessi; in ordine alla produzione

IL GIUSTICE
not. Fabrizio FILICE

L'Avv. _____ si oppone rilevandone la tardività; il Giudice respinge l'eccezione e ammette la produzione trattandosi di documenti e non di note di udienza.

L'Avv. **GIAMPIETRO** _____ in sostituzione dell'Avv. **SALVATORE** _____ quale difensore di Paolo Liguori, insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione

L'Avv. **R** _____ in sostituzione dell'Avv. **C** _____ quale difensore di Porro Nicola, si riporta alla memoria depositata ed insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione

L'Avv. _____ difensore di **R** _____, insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione

L'Avv. **I** _____, quale difensore di **Aquarone** _____, che accetta la remissione di querela in qualità di procuratore speciale e la conseguente rinuncia all'opposizione

L'Avv. _____ quale difensore di **B** _____, insiste nella richiesta di archiviazione

L'Avv. **F** _____, in sostituzione del _____ quale difensore di **Ur** _____, si riporta alla memoria ed insiste nella richiesta di archiviazione

L'Avv. **C** _____, in sostituzione dell'Avv. **T** _____ quale difensore di _____, insiste nell'accoglimento della richiesta di archiviazione

Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito, vista la richiesta di archiviazione ed esaminata l'opposizione proposta da **LAGO Giampietro**, pronuncia

ORDINANZA
(ARTT. 409, 410 comma 2 C.P.P.)

canestrinilex.com

studio legale rechtskanzlei law firm



di cui dà lettura:

L'articolata e completa richiesta di archiviazione del Pm, fondata sul riconoscimento dell'esimente del diritto di cronaca e di critica giornalistica al delitto di diffamazione, è fondata e va accolta.

Secondo la consolidata giurisprudenza di Cassazione in tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è la verità del fatto storico posto a fondamento dell'elaborazione valutativa (v. in tal senso, Cassazione n. 7715 del 04/11/2014; n. 40930 del 27/09/2013; n. 54501 del 21.9.2016).

Una volta accertato tale presupposto va riconosciuto che l'esimente del diritto di critica presuppone, per la sua stessa natura di esimente, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita e immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia contenuta (in questo senso si parla di requisito della "continenza formale") nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto; fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere caratterizzata da forte asprezza (v. Cassazione n. 3047 del 13/12/2010; n. 32668 del 08/06/2018).

Nel caso di specie, la vicenda processuale oggetto dapprima dell'articolo di cronaca giudiziaria pubblicato su "Libero" il 01.11.2015, a firma Telese, e poi dei successivi articoli di stampa, cartacea e online, nonché delle trasmissioni televisive che lo hanno ripreso, è quella dell'omicidio di Yara Gambirasio, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 12 febbraio 2011; processo conclusosi il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva di Massimo Giuseppe Bossetti. Le complesse modalità di individuazione dell'imputato quale responsabile

IL GIUDICE
Dott. **FILIPPO**

G.

sono state oggetto di un acceso dibattito mediatico, anche durante le indagini e poi durante il dibattimento, nel cui contesto si è inserita la questione, oggetto del presente procedimento, della diffusione mediatica di un video, realizzato dai R.I.S. di Parma e da questi trasmesso ufficialmente agli organi di stampa già durante la fase delle indagini, che ritraeva un furgone bianco, compatibile con quello dell'imputato, che transitava più volte, in orari compatibili con il delitto, in prossimità dei luoghi frequentati dalla vittima.

Il video, il cui scopo era dichiaratamente comunicativo e non probatorio, non è entrato nel compendio istruttorio del processo ma è stato nondimeno oggetto di esame testimoniale, e controesame difensivo, del Tenente Colonnello Giampietro LAGO, del R.I.S. di Parma, all'udienza del 30.10.2015 presso la Corte di Assise di Bergamo; in tal sede sono state discusse le modalità di realizzazione del video, tramite montaggio di *frame* di diversa provenienza, e le tecnologie utilizzate per la verifica di compatibilità tra il furgone ripreso nel video e quello sequestrato all'imputato.

L'articolo a firma Telese, e "a catena" i successivi, trattavano, con piglio fortemente critico, proprio il tema l'affidabilità di tali modalità e verifiche, a cominciare dall'articolo in oggetto che ha definito il video "taroccato": espressione poi ripresa dai successivi con sinonimi ed espressioni egualmente allusive, come "patacca" e simili, nonché con toni di espressa riprovazione per la diffusione per via istituzionale del video senza una chiara rappresentazione delle tecniche di formazione dello stesso e dei conseguenti limiti di affidabilità del suo contenuto.

E' quindi chiaro che la cronaca e la critica giornalistica, nel caso di specie, non solo si sono inserite su un fatto obiettivo, di indubbio interesse pubblicistico e certamente non frutto di loro invenzione o di artefatto, ma siano anche state mosse dal fondamentale principio della presunzione di innocenza dell'imputato che, anche in base alla direttiva U.E. n. 343 del 2016, oggetto di recente recepimento da parte dell'Italia, deve proteggere le persone indagate o imputate in procedimenti penali da sovraesposizione mediatiche deliberatamente volte a presentarli all'opinione pubblica come colpevoli prima dell'accertamento processuale definitivo.

Il presupposto della verità del fatto storico, che in questo caso coincide con la controversia sulle modalità di formazione e sull'attendibilità di quel video e sulle rilevanti conseguenze in tema di lesione del diritto alla presunzione dell'innocenza dell'imputato, risulta quindi ampiamente rispettato, al che consegue la piena legittimità della successiva rielaborazione giornalistica, anche qualora essa si sia mossa, come è avvenuto nella specie, su un piano fortemente critico e allusivo, non potendo d'altra parte il diritto di cronaca e di critica giornalistica essere, per definizione, svilito nella sua funzione di controllo sull'operato delle istituzioni tutte né limitato all'esposizione mera dei fatti e alla loro puntuale ed esatta riproduzione (v. in tal senso, Cassazione n. 17259 del 06/03/2020).

P. Q. M.

Visti gli artt. 408, 410 e 415. c.p.p.,

Dispone l'archiviazione del procedimento penale;

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Autorizza il rilascio di copia agli aventi diritto


Manda alla cancelleria le comunicazioni di competenza

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.11

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa



IL GIUDICE
Dr. [unreadable]



canestrinilex.com

studio legale rechtskanzlei law firm

